



**Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali**

*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Prot. 25/I/0018621

*Roma, 5 novembre 2010*

*Alla Associazione Nazionale fra le Imprese  
Assicuratrici  
Via della Frezza 70  
00186 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – art. 4, L. n. 68/1999 – collocamento obbligatorio – computo della base occupazionale per il personale dipendente del settore assicurativo.

L'ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui gli artt. 3 e 11 della L. n. 68/1999, recante norme sul collocamento obbligatorio.

In particolare, l'istante chiede se sia possibile escludere, in tutto o in parte, dal computo della base occupazionale, ai fini del calcolo della quota di riserva ex art. 3 sopra citato, il personale dipendente non dirigente, appartenente alla categoria dei "produttori" del settore assicurativo.

In caso di soluzione negativa, l'interpellante chiede se sia legittimo stipulare convenzioni aventi una durata maggiore rispetto a quella comunemente applicata, ovvero attivare tirocini di inserimento in relazione alle specifiche esigenze lavorative del territorio, nonché beneficiare di esoneri connessi alle peculiarità del contesto produttivo.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si rappresenta quanto segue.

Come noto, la L. n. 68/1999 promuove l'integrazione delle persone con disabilità, predisponendo una serie di strumenti tecnici, di sostegno e di collocamento mirato, volti a favorire l'inserimento di tali soggetti in ambienti di lavoro che siano il più possibile conformi alle loro capacità ed attitudini.

L'aspetto preliminare da cui muovere al fine di individuare l'organico del datore di lavoro utile per il calcolo del numero di unità da assumere è costituito dalla corretta applicazione dei criteri di computo dettati dal Legislatore.

L'art. 4 della citata legge, come integrato dall'art. 3 del D.P.R. n. 333/2000, stabilisce che nella base occupazionale rientrano in linea generale i lavoratori "dipendenti" contemplando, invece, un apposito meccanismo di esclusione legate ad alcune tipologie di impiego.

Tra queste rientrano i lavoratori con contratto a termine di durata non superiore a nove mesi, i soci delle cooperative di formazione e lavoro, le categorie delle persone diversamente abili assunte ai sensi della presente legge, nonché il personale con la qualifica di dirigente.

Sono, altresì, esclusi dalla base di computo i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nell'ambito di alcuni settori della pubblica amministrazione, con contratti di inserimento e reinserimento, gli apprendisti, i lavoratori somministrati, i lavoratori a domicilio, il personale assunto per l'espletamento di attività all'estero, i profughi, gli orfani e i coniugi superstiti di cui all'art. 18 comma 2 della stessa L. n. 68/1999.

Per quanto riguarda un'eventuale esclusione determinata dall'appartenenza ad uno specifico settore, si ricorda che l'art. 5, comma 2, della legge in esame sancisce espressamente che non sono tenuti all'osservanza degli obblighi in questione i soli datori di lavoro pubblici e privati del trasporto aereo, marittimo e terrestre limitatamente al personale viaggiante e navigante, dell'edilizia in relazione al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore. Dal testo normativo, invece, non si rinviene alcun riferimento al settore assicurativo.

Alla luce di quanto sopra, in risposta al quesito avanzato, il personale dipendente con la qualifica di produttore del settore assicurativo, non può essere escluso dalla base di computo di cui all'art. 4, salvo i casi di assunzione mediante l'utilizzo delle tipologie contrattuali tassativamente indicate dalla legge.

Si ritiene, tuttavia, che al fine di ottemperare agli obblighi del collocamento mirato nel suddetto contesto produttivo sia comunque possibile stipulare con gli Uffici competenti, su base provinciale, le convenzioni di cui agli artt. 11 e ss. della L. n. 68/1999, considerate strumento maggiormente idoneo a perseguire la finalità previste dalla legge.

È opportuno sottolineare che il contenuto delle convenzioni, volte alla progressiva copertura della quota di riserva, deve prevedere una durata legata ad una serie di parametri. Tra questi rientra in primo luogo la valutazione da parte del datore di lavoro della possibile occupabilità del soggetto diversamente abile in attività di tirocinio, di orientamento e di formazione territoriale (v. Conferenza Unificata - Linee programmatiche per la stipula delle convenzioni - seduta del 22-02-2001).

Per quanto concerne l'eventuale fruibilità dell'esonero parziale di cui all'art. 5, comma 3, si evidenzia che il suddetto esonero, disciplinato dal D.M. n. 357/2000, si configura come uno strumento meramente residuale rispetto alle diverse possibilità di avviamento al lavoro offerte dalla

L. n. 68/1999. La concessione di tale istituto risulta, peraltro, condizionata dalla sussistenza in concreto di almeno una delle tre caratteristiche, di cui all'art. 3 D.M., rappresentate dalla *“particolarità, faticosità o pericolosità dell'attività lavorativa svolta”*.

Inoltre, relativamente alla corretta interpretazione da attribuire al requisito della *“particolare modalità di svolgimento dell'attività lavorativa svolta dal datore di lavoro richiedente l'esonero parziale”* ex art. 5, comma 3, L. n. 68/1999, si sottolinea che la valutazione della stessa, di competenza del singolo Servizio provinciale, deve adeguatamente tener conto della situazione organizzativa del datore di lavoro e del tipo di attività lavorativa svolta.

IL DIRETTORE GENERALE  
(f.to Paolo Pennesi)

ADB/SC